

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti alle opere d'arte e beni artistici nell'ambito di esposizioni, fiere e mostre

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL Fine Art Mostre Smart

Data di realizzazione del DIP Danni: Dicembre 2023, ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti alle opere d'arte, beni artistici nell'ambito di esposizioni, fiere e mostre temporanee e può includere:

- copertura "da chiodo a chiodo", oppure
- copertura solo giacenza



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- i danni materiali diretti ai beni artistici assicurati, determinati da qualsiasi causa, non espressamente esclusa secondo la seguente modalità:
 - copertura "da chiodo a chiodo", oppure
 - copertura solo giacenza presso i locali dell'esposizione, fiera o mostra.
- La copertura include inoltre:
 - I danni materiali ai beni assicurati subiti a seguito di brusche variazioni climatiche per guasto degli impianti di climatizzazione e condizionamento
 - La copertura per il controvalore in euro del bene assicurato, nel caso in cui il suo valore sia espresso con valuta estera
 - La copertura giacenza, secondo i requisiti indicati nel contratto
 - La copertura trasporto, in caso di copertura "da chiodo a chiodo", secondo i requisiti indicati nel contratto
 - Il furto con destrezza
 - Il furto commesso dagli addetti alla sorveglianza
 - Terremoto
 - Allagamento ed alluvione
 - Atti vandalici e/o eventi socio-politici
 - La colpa grave del contraente e/o dell'assicurato e il dolo e/o la colpa grave dei dipendenti del contraente e/o dell'assicurato
 - Indennizzo dei costi di sostituzione con altri elementi identici di installazioni audio/video e simili



Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- dolo o colpa grave del contraente e/o dell'assicurato, dei relativi dipendenti, e/o delle persone di cui il contraente e/o l'assicurato siano legalmente responsabili
- danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolate da parenti, fino al terzo grado od affini, del contraente e/o dell'assicurato
- danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolate da persone incaricate della sorveglianza delle ubicazioni
- guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra autorità della regione od area dove i beni assicurati sono ubicati restando sempre a carico dell'assicurato l'onere della prova che il danno materiale non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati
- esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione

- Indennizzo dei costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino di materiali sostituibili o di produzione industriale facenti parte dei beni assicurati

radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del 10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion

- danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-back)
- danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a:
 - una malattia trasmissibile;
 - la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento
- misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di beni assicurati, rilevate in occasione di inventario
- cattivo stato di conservazione, usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente di luce, temperatura, pressione, umidità e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, polvere, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali, difetto o vizio intrinseco del bene
- gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria
- esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse
- operazioni di restauro, riparazione, pulitura, manutenzione o rimessa a nuovo dei beni assicurati, effettuate:
 - da personale non specializzato;
 - con mezzi e metodologie non idonee;
 - con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi
 si precisa che ogni operazione di restauro deve essere preventivamente approvata dagli assicuratori
- danni causati da o conseguenti a estorsioni, truffe
- furti con destrezza
- meccanismi, apparati elettrici o elettronici dovuti al funzionamento o a usura
- terremoto
- allagamento ed alluvione
- eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate
- danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e - in genere - tutti i danni che

non riguardino la materialità dei beni assicurati, anche se conseguenti a danni materiali coperti dalla polizza

- fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori
- danni subiti da beni assicurati posti all'aperto
- danni a climabox, teche protettive e cornici moderne
- danni subiti da beni fragili
- rottura delle lastre di vetro, materiali sintetici (diafani) e simili, posti a protezione di opere fotografiche durante il trasporto delle stesse
- strappi, piegature e simili, di singole pagine
- graffiature, scalfitture, sfregamenti, ossidazione, ruggine, sverniciature, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere, nonché danni estetici e/o preesistenti in genere. In particolare, per gli oggetti laccati e smaltati, è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca ed in genere il loro distacco dai relativi supporti materici
- sfilacciature strappi di ogni genere, nonché danni estetici e/o preesistenti in genere a beni assicurati in tessuto.



Ci sono limiti di copertura?

Se non diversamente pattuito, il contratto non prevede l'applicazione di alcuna franchigia e sono previsti i seguenti limiti:

- limite di Euro 20.000 per ciascun bene assicurato;
- 30% della somma assicurata per i beni posti all'aperto;
- 30% della somma assicurata per i beni fragili;
- In caso di copertura "da chiodo a chiodo" se il trasporto è effettuato da trasportatore NON specializzato è previsto uno scoperto del 20%.



Dove vale la copertura?

Se non diversamente pattuito, la polizza ha validità esclusivamente nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

L'assicurato e/o il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto. Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
- trasmettere agli Assicuratori, entro i 5 giorni successivi al verificarsi di un sinistro, un elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei beni assicurati perduti o danneggiati, mettendo inoltre a disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso;
- in caso di incendio, furto, atti vandalici e/o eventi socio – politici, se operanti, o in caso di sinistro presumibilmente doloso, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore successive all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza

Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi beni assicurati, il contraente deve informare ciascuna compagnia dell'esistenza dell'altro contratto in essere e in caso di sinistro, il contraente deve notificarlo a tutte le compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza, purché tale termine di 30 giorni non sia successivo alla data di scadenza del contratto, in tal caso la polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti alle opere d'arte e beni artistici nell'ambito di esposizioni, fiere e mostre

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL Fine Art Mostre Smart

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Dicembre 2023, ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Avente la sede legale in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda)
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice IVASS impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia);
- tel. 00353-16699700 /0039-02 806181; sito internet www.archcapgroup.com - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda)
- L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 88.113.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 97.252.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 9.139.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 10.408.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 41.630.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 88.130.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 212%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://ir.archgroup.com/financial-reports/annual-fcr-reports/default.aspx>

I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti alle opere d'arte, beni artistici nell'ambito di esposizioni, fiere e mostre, così come meglio specificato nel DIP danni.

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente ai sinistri notificati non può eccedere le somme assicurate indicate in polizza e concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Trasporti con trasportatore non specializzato

La copertura assicurativa si intende estesa anche ai trasporti con trasportatore non specializzato ed opera con uno scoperto del 20% per ogni sinistro.

Estensione beni all'aperto

Copertura di tutti i danni materiali subiti dai beni posti all'aperto in conseguenza di: terremoto, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici e/o eventi socio-politici.

Estensione beni fragili

Copertura di tutti i danni materiali dovuti a cadute od urto di persone, animali o cose, a condizione che i beni fragili siano custoditi in mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?

In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti

Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l'assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l'intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti:

Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592, PEC dualitalia@legalmail.it o email a notificasinistri@dualitalia.com


Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Via Della Posta, 7 - 20123 Milano


Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.


Dichiarazioni inesatte o reticenti


Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.


Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori provvedono al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell'intermediario entro la decorrenza del contratto. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L'aliquota applicata, ove prevista, è pari al 21,25 per la giacenza, al 12,50 per il trasporto, al 7,50 per il trasporto aereo. Alla componente di premio riconducibile a terremoto e alluvione non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota.
Rimborso	Non applicabile al contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza, ferma la possibilità del contraente di chiederne la proroga in caso di necessità.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non applicabile al contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a prestatori di opere d'arte ed organizzatori di esposizioni, fiere e mostre.	

 Quali costi devo sostenere?	
Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti: <ul style="list-style-type: none"> - una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato - una quota pari a circa il 6,5% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto" 	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p> <p>I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (www.ivass.it) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Posta n.

	<p>7, 20123, Milano all'attenzione del Rappresentante Generale</p> <ul style="list-style-type: none"> - fax n. 00353-1 664 3749 (oppure fax n. 0039-02 80618201) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): archinsuranceeudac@legalmail.it <p>Oppure a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4, Irlanda all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00353-1 664 3749 <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda) - Tel: 00353 (0)1 224 6000 - Fax: 00353 (0)1 671 5550 - Email: enquiries@centralbank.ie - Sito internet: https://www.centralbank.ie/

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE.....	6
DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI	9
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	9
3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	11
4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	16
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI".....	17
5.1 ESCLUSIONI GENERALI	17
5.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE	18
6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	20
7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA.....	20
LA GESTIONE DEI SINISTRI	21
8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	21
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	

DUAL Fine Art Mostre Smart

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDE DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDE DI POLIZZA, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla POLIZZA.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDE DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ALLAGAMENTO:	ogni forma di accumulo, bagnamento, spargimento e/o riversamento di acqua in genere, derivante da qualunque causa, che abbia colpito i BENI ASSICURATI, con esclusione delle ALLUVIONI.
ALLUVIONE:	inondazione causata dal deflusso delle acque dalle usuali sponde di corsi o di specchi d'acqua naturali o artificiali alla superficie del suolo, incluso lo straripamento e l'esondazione di fiumi, a seguito di pioggia torrenziale o tempesta.
ATTI VANDALICI:	danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI.
BENI ASSICURATI:	le opere d'arte assicurate dalla POLIZZA, debitamente indicate nell'elenco dei beni che l'ASSICURATO ha dichiarato di aver consegnato.
BENI FRAGILI:	beni di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché i beni di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; la presente definizione non include i mobili anche costituiti da elementi in vetri e specchio.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:	il documento rilasciato ai singoli ASSICURATI che prova l'esistenza della POLIZZA.
DANNI MATERIALI:	<ol style="list-style-type: none">i. danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, dei BENI ASSICURATIii. le perdite dovute a sottrazione per FURTO e RAPINA dei BENI ASSICURATI con conseguente pregiudizio economico dell'ASSICURATO.

DEPREZZAMENTO	la diminuzione del VALORE COMMERCIALE del BENE ASSICURATO a seguito di un DANNO MATERIALE indennizzabile ai sensi di POLIZZA dopo il restauro preventivamente concordato con gli ASSICURATORI.
DUAL ITALIA S.P.A.:	<p>l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI, nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.</p> <p>In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.</p>
EVENTI ATMOSFERICI:	tempeste, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve, vento e cose da esso trasportate.
EVENTI SOCIO-POLITICI:	scioperi, sommosse, tumulti popolari, TERRORISMO e atti di sabotaggio organizzato che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI.
FRANCHIGIA:	<p>l'importo fisso per ciascun SINISTRO, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/ o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è dedotto dall'ammontare del danno indennizzabile.</p> <p>Qualora più BENI ASSICURATI siano coinvolti nello stesso SINISTRO, si applica solo una volta, per ciascuna sezione di POLIZZA, l'importo maggiore delle FRANCHIGIE relative al singolo BENE ASSICURATO.</p> <p>Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.</p>
FURTO:	sottrazione illecita di BENI ASSICURATI fatta da terzi secondo la definizione di cui all'articolo 624, comma 1 del Codice Penale, con l'intenzione di privare della proprietà in modo permanente, secondo la definizione di cui all'articolo 624 del codice penale.
FURTO CON DESTREZZA:	FURTO commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette.
IMPIANTO DI ALLARME:	impianto automatico d'allarme antintrusione antifurto conforme alle norme CEI ed installato da ditta specializzata, corredato da apposito certificato di installazione e collaudo conforme alle vigenti norme CEI, collegato tramite combinatore telefonico GSM e/o ponte radio, a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'Ordine a copertura di tutti i locali in cui siano riposti i BENI ASSICURATI.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI in caso di SINISTRO, tenuto conto delle limitazioni delle SOMME ASSICURATE, dei LIMITI DI INDENNIZZO, dell'applicazione della FRANCHIGIA o SCOPERTI e ogni altra eventuale limitazione prevista dalla POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la

	massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.
MALATTIA TRASMISSIBILE:	qualsiasi malattia causata da agenti o sostanze trasmissibili da qualsiasi organismo ad un altro, in cui: <ol style="list-style-type: none">per sostanza o agente si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo, comprese le loro varianti, indipendentemente dal fatto che siano considerati o meno viventi;il metodo di trasmissione può essere sia diretto che indiretto, a titolo esemplificativo e non esaustivo trasmissione aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni a salute umana, benessere umano o proprietà.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RAPINA:	sottrazione dei BENI ASSICURATI e GIOIELLI ED OROLOGI, commessa da terzi, mediante violenza alla persona o minaccia, secondo la definizione di cui all'articolo 628 del codice penale.
SCHEDA DI POLIZZA:	il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, alle SOMME ASSICURATE, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA. In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO:	l'importo per ciascun SINISTRO , indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è espresso in forma percentuale del danno indennizzabile. Qualora più BENI ASSICURATI siano coinvolti nello stesso SINISTRO, si applica solo una volta, per ciascuna sezione di POLIZZA, l'importo maggiore degli SCOPERTI relativi al singolo BENE ASSICURATO. Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.



Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- somma assicurata: € 500.000
- ammontare sinistro: € 50.000
- franchigia: € 2.000
- indennizzo: € 48.000

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare sinistro: € 150.000

- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione. Più SINISTRI riferiti o riconducibili al medesimo evento dannoso, o a più eventi dannosi riconducibili direttamente o indirettamente ad una medesima causa prima, anche se costituissero più DANNI MATERIALI diversi, sono considerati un unico SINISTRO soggetto ad: i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO; ii. un'unica FRANCHIGIA o SCOPERTO.
SOMMA ASSICURATA:	l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate dalla presente POLIZZA.
STIMA ACCETTATA:	il VALORE COMMERCIALE dei BENI ASSICURATI attribuito di comune accordo fra il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI, anche agli effetti dell'articolo 1908 - 2° comma del Codice Civile.
TERREMOTO:	movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene.
TERRORISMO:	qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o in parte di essa per i predetti scopi.
TRASPORTATORE:	il soggetto incaricato del trasporto dei BENI ASSICURATI dal luogo di provenienza al luogo di UBICAZIONE e viceversa.
UBICAZIONE:	il luogo o i luoghi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA in cui sono depositati e/o esposti i BENI ASSICURATI.
VALORE COMMERCIALE:	il valore dei BENI ASSICURATI danneggiati che il mercato attribuiva allo stesso immediatamente prima del SINISTRO.
VALORE DICHIARATO:	il valore dei BENI ASSICURATI, indicati dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, ferma restando a loro carico la prova del reale VALORE COMMERCIALE dei beni colpiti da SINISTRO.
VEICOLI:	il mezzo destinato al trasporto dei BENI ASSICURATI, come definito dall'articolo 47) comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono inclusi nella presente definizione: l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, inclusi la motrice, il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura, il carro ferroviario e gli aeromobili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
- Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è **obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.**
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
- 1.2 BUONA FEDE
- A parziale deroga dell'articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), **a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni.**
Il CONTRAENTE ha l'obbligo di corrispondere agli ASSICURATORI il premio aggiuntivo proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione aggravante.
- 1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
- Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. **Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore ed ogni obbligazione in solido con altri assicuratori.**
- Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.**
- 1.4 SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
- La POLIZZA ha effetto dalle **ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza.**
- Tale termine di 30 giorni non deve essere successivo alla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, in tal caso la POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).**
- In caso di tardivo pagamento del PREMIO, la sua accettazione da parte degli ASSICURATORI **non implica in nessun caso alcuna rinuncia di quanto disposto dall'articolo 1901 del Codice Civile e resta salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate.**

- Il PREMIO è pagato a DUAL ITALIA S.P.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
- 1.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
- 1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE" Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI** ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
- 1.7 ASSICURAZIONE PER CONTO TERZI La POLIZZA è stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio e nell'interesse dell'ASSICURATO.
Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione.
L'INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell'interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
- In caso di emissione di CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE e a parziale deroga di quanto sopra indicato, **l'ASSICURATO tratta direttamente la gestione del SINISTRO a termini delle condizioni di cui alla Sezione GESTIONE DEI SINISTRI che segue, restando fermi tutti gli obblighi previsti dal contratto a carico del CONTRAENTE.**
- 1.8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.
- 1.9 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO **Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.** Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un PREMIO minimo, l'importo versato dal CONTRAENTE si intende comunque acquisito dagli ASSICURATORI.
- 1.10 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" **Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.**
- 1.11 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (Broker) - nel seguito "il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:

- i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.P.A. al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;
- ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.P.A. dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;
- iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.P.A. al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
- iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.P.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.

- 1.12 FORO COMPETENTE **Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.**
- Per qualsiasi altra controversia il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
- 1.13 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.
- 1.14 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) **Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito, Germania, Italia, nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.**

DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA ALL RISKS A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare i DANNI MATERIALI che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, causati ai BENI ASSICURATI, qualunque ne sia la causa, **ad eccezione di quanto espressamente escluso e sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA.**
- 2.2 COPERTURA "DA CHIODO A CHIODO" La copertura assicurativa si intende prestata "da chiodo a chiodo", essa pertanto:
- decorre dal momento in cui i BENI ASSICURATI sono rimossi dal luogo in cui normalmente si trovano, indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**, per essere preparati e/o imballati per il trasporto all'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata;
 - opera durante il corso ordinario del viaggio, comprese le eventuali giacenze in corso di transito, ed il periodo dell'esposizione;**
 - include le operazioni di allestimento dei BENI ASSICURATI nei locali dell'esposizione e le operazioni di disallestimento dal posto in cui sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno;
 - termina alla riconsegna dei BENI ASSICURATI nel luogo dove sono stati rimossi in origine, indicato nella CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.**
- 2.3 COPERTURA SOLO GIACENZA Se indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, qualora la copertura assicurativa sia prestata per la sola giacenza, la POLIZZA copre unicamente i SINISTRI subiti dai BENI ASSICURATI presso l'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata, essa pertanto:
- decorre dal momento dell'accertamento dello stato dei BENI ASSICURATI all'arrivo presso l'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata, **dopo il disimballaggio;**
 - termina all'accertamento dello stato dei BENI ASSICURATI alla fine dell'esposizione assicurata, **prima dell'imballaggio.**
- Si intendono pertanto **escluse le operazioni di imballaggio e disimballaggio correlate al trasporto**, mentre sono incluse le operazioni di allestimento e disallestimento, **purché effettuate da personale specializzato.**
- 2.4 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA **Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la SOMMA ASSICURATA per ciascun BENE ASSICURATO corrisponde al VALORE DICHIARATO di ogni singolo BENE ASSICURATO.**
- In tal caso, gli ASSICURATORI non applicano la regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.
- In assenza di dichiarazione del valore dei BENI ASSICURATI, **la SOMMA ASSICURATA per ciascun BENE ASSICURATO deve corrispondere al suo VALORE COMMERCIALE al momento del SINISTRO.**
- In tal caso, se la SOMMA ASSICURATA risulta **inferiore** al VALORE COMMERCIALE **è prevista l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.**
- 2.5 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO:
- se il BENE ASSICURATO può essere restaurato, il costo del restauro, l'eventuale DEPREZZAMENTO e i costi di trasporto da e verso il restauratore;

- ii. se il BENE ASSICURATO non può essere restaurato:
 - a. il VALORE COMMERCIALE del BENE ASSICURATO al momento del SINISTRO;
 - b. se la POLIZZA è prestata a STIMA ACCETTATA, il valore del BENE ASSICURATO indicato in tale stima.
- iii. in caso di danni a uno o più BENI ASSICURATI facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parures e/o serie, in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore del bene (o di parte di esso) tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme, ma in nessun caso può comportare la perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parures e/o serie.

In nessun caso l'INDENNIZZO determinato come sopra può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO concordano preventivamente a chi affidare l'attività di restauro.

Per la determinazione del valore dei BENI ASSICURATI e dell'INDENNIZZO non si tiene conto di valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

3.1 VARIAZIONI CLIMATICHE La copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti ai BENI ASSICURATI derivanti da brusche variazioni climatiche, **purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento in cui i BENI ASSICURATI sono depositati o esposti.**

3.2 VALUTA ESTERA La copertura assicurativa opera per il controvalore in euro del valore del BENE ASSICURATO se espresso in valuta estera nella SCHEDA DI POLIZZA, pertanto il PREMIO e gli eventuali SINISTRI sono pagati al controvalore in euro dei rispettivi importi espressi nella valuta estera secondo il cambio vigente al momento del pagamento.

Il CONTRAENTE si impegna a versare agli ASSICURATORI, in caso di SINISTRO, **il conguaglio di PREMIO qualora il cambio vigente al momento del pagamento del SINISTRO sia superiore a quello fissato per il pagamento del PREMIO.**

3.3 GARANZIA GIACENZA La giacenza dei BENI ASSICURATI nell'ambito dell'esposizione assicurata ha la durata indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

La copertura assicurativa è operante a condizione che **l'UBICAZIONE sia costruita e coperta con impiego di materiali incombustibili, anche se composta da elementi strutturali in legno nei solai e/o nell'armatura del tetto.** Fermo quanto sopra, l'UBICAZIONE può essere a piano unico o a più piani fuori terra oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati.

Ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, presso l'UBICAZIONE indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, è condizione essenziale che siano presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- i. robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno;
- ii. robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4m dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- iii. impianto antincendio a norma di legge;
- iv. durante l'orario di apertura al pubblico, presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno un guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione dei BENI ASSICURATI, la loro forma e/o dimensione o l'allestimento non consentissero ad un solo guardiano un'agevole visuale su tutte i BENI ASSICURATI presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
- v. durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali, IMPIANTO DI ALLARME.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO si impegnano a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza i mezzi di prevenzione e protezione sopra indicati, pena la decadenza del diritto all'INDENNIZZO.

Resta inoltre convenuto che:

- i. in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione, per qualunque causa, dei sistemi di rilevazione ed estinzione automatica di incendio, e/o dell'IMPIANTO DI ALLARME, **siano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei BENI ASSICURATI fino al ripristino dello stato funzionale originario;** in caso di impossibilità di ripristino, e fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono

- informare gli ASSICURATORI **entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza**;
- ii. **i sistemi di rilevazione ed estinzione automatica di incendio e l'IMPIANTO DI ALLARME devono essere controllati almeno una volta all'anno da ditta specializzata**; il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono conservare i documenti comprovanti la verifica ed esibirli su richiesta degli ASSICURATORI. **Tali sistemi devono essere sempre in funzione** compatibilmente con il normale svolgimento dell'attività, fermi comunque gli obblighi di sorveglianza indicati al punto precedente;
 - iii. durante le ore di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale presso l'UBICAZIONE, **deve sempre essere attivato l'IMPIANTO DI ALLARME**; tuttavia non è obbligatoria la chiusura di serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri durante le pause diurne inferiori a due ore, salvo che non si tratti di ante a vetri;
 - iv. deve essere **vietato a chiunque di usare, spostare o maneggiare i BENI ASSICURATI**, fatti salvi quei casi in cui tali operazioni vengano effettuate per:
 - a. la pulizia ordinaria dei BENI ASSICURATI e/o dei relativi contenitori;
 - b. l'esame o riordino dei BENI ASSICURATI**purché tali operazioni siano effettuate con la massima precauzione da personale esperto**;
 - v. **se non diversamente concordato con gli ASSICURATORI**, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali contenenti i BENI ASSICURATI;
 - vi. i BENI ASSICURATI di dimensioni inferiori a 35cm di altezza, 25cm di larghezza e 25cm di profondità **devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti**;
 - vii. **l'afflusso del pubblico deve essere adeguatamente regolamentato** con particolare riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo;
 - viii. la garanzia FURTO è operante **esclusivamente** nel caso in cui la sottrazione dei BENI ASSICURATI sia avvenuto tramite **rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili** (equivale ad uso di chiavi false, o ad uso fraudolento di chiavi autentiche), **forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI medesimi, o praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi**.

In assenza di uno o più requisiti sopra indicati, la garanzia FURTO non è operante.

3.4 GARANZIA TRASPORTO

Fermo restando che la garanzia trasporto non opera nel caso in sia operante la COPERTURA SOLO GIACENZA, si prende e si dà atto di quanto segue.

3.4.1 Durata e limitazione della garanzia trasporto

Gli ASSICURATORI indennizzano tutti i DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI occorsi durante il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico, dal luogo di origine all'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata, e ritorno.

La copertura assicurativa opera **esclusivamente** nel caso in cui il trasporto sia effettuato dal o dai TRASPORTATORI indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Tali TRASPORTATORI devono essere di provata esperienza e specializzazione nel trasporto d'arte ed in ogni caso devono essere approvati dagli ASSICURATORI.

La copertura assicurativa include i DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, ma in tal caso non opera l'articolo 8.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA che segue.

3.4.2 Condizioni minime per l'operatività della garanzia trasporto

Nell'ambito dei trasporti terrestri e/o a mezzo nave traghetto RO/RO la copertura assicurativa è operante a condizione che:

- i. in caso di SOMMA ASSICURATA fino a € 1.000.000, il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di apparecchio antifurto a norma tecnica CEI 79/17 di 2^a o 3^a livello (antifurto con testimoniabilità) e autista munito di telefono cellulare;
- ii. in caso di SOMMA ASSICURATA oltre € 1.000.000 e fino a € 10.000.000, il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di impianto satellitare collegato a centrale di controllo e due autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso;
- iii. in caso di SOMMA ASSICURATA oltre € 10.000.000 e fino a € 30.000.000 il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di impianto satellitare collegato a centrale di controllo, due autisti muniti di telefono cellulare e scorta tecnica al seguito che esegua sorveglianza continua del VEICOLO;
- iv. in caso di SOMMA ASSICURATA oltre € 30.000.000 il trasporto deve avvenire a mezzo di VEICOLO dotato di impianto satellitare collegato a centrale di controllo, due autisti muniti di telefono cellulare e scorta armata al seguito che esegua sorveglianza continua del VEICOLO.

3.4.3 Clausole particolari della garanzia trasporto

Le clausole di seguito riportate formano parte integrante della POLIZZA ed operano a seconda dei VEICOLI impiegati per il trasporto dei BENI ASSICURATI e delle modalità di esecuzione del trasporto:

- i. Clausola 98/01 Merci I Pieno Rischio
- ii. Clausola 98/05 Rischi scioperi sopra merci
- iii. Clausola 98/06 Rischi Guerra e mine sopra merci - operante **esclusivamente** durante le tratte marittime e/o aeree

Per i trasporti internazionali e/o su richiesta del CONTRAENTE e/o ASSICURATO, la copertura assicurativa s'intende operante in base alle seguenti clausole internazionali:

- i. Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.09
- ii. Institute Cargo Clauses (Air) ed. 1.1.09
- iii. Institute Strikes Clauses (Cargo) 1.1.09
- iv. Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09

Durante il trasporto a bordo aereo, nave, nave-traghetto, o RO/RO, la copertura assicurativa è estesa ai rischi di guerra, mine, alle condizioni stabilite dalle seguenti clausole:

- i. Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- ii. Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09

Inoltre, per qualsiasi tipologia di trasporto assicurato, si intendono sempre operanti le seguenti clausole:

- i. Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 2009
- ii. Cargo ISM Endorsement ed. 01.05.98
- iii. Marine Cyber Endorsment 11/11/2019 (Lma 5403)

3.4.4 Limiti di applicazione della garanzia trasporto

Fermo quanto sopra indicato, la copertura assicurativa è operante a condizione che:

- i. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, siano effettuate da personale specializzato, a regola d'arte e con la massima diligenza;
- ii. l'imballaggio deve essere eseguito in modo professionale e con la massima diligenza secondo la natura del BENE ASSICURATO, in funzione dei VEICOLI e delle modalità utilizzate per il trasporto;
- iii. nell'ambito dei trasporti su strada i BENI ASSICURATI siano collocati in autocarri con:
 - a. vani di carico senza finestre, interamente metallici o di materie plastiche rigide, **con esclusione quindi di strutture telonate**;
 - b. porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura.

Gli autocarri devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.

Gli autocarri sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica, a bordo o nelle immediate vicinanze, dell'ASSICURATO o suoi dipendenti, dell'organizzatore dell'esposizione dei BENI ASSICURATI o suoi dipendenti, o delle persone incaricate del trasporto.

- iv. Nell'ambito dei trasporti ferroviari vengano adoperati carri ferroviari chiusi dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- v. nell'ambito dei trasporti su nave traghetto, RO/RO, con esclusione di altre tipologie di nave, si utilizzino autocarri totalmente dedicati e costantemente sorvegliati;
- vi. nell'ambito dei trasporti aerei i BENI ASSICURATI sono imballati in casse climatizzate; **esclusivamente** per questa tipologia di trasporto la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI dovuti a sbalzi di pressione e temperatura anche nel caso in cui i BENI ASSICURATI sono riposti in stive non climatizzate e pressurizzate.
- vii. durante le giacenze in corso di transito, nelle quali i BENI ASSICURATI rimangono in consegna al TRASPORTATORE, gli stessi siano custoditi in locali chiusi protetti da IMPIANTO DI ALLARME.
Eventuali soste notturne, diverse da quelle effettuate nei magazzini del TRASPORTATORE, devono essere effettuate in aree di parcheggio attrezzate, telesorvegliate ed ove sia presente un servizio di guardiania armata.

3.5 FURTO CON DESTREZZA

A parziale deroga dell'esclusione FURTI CON DESTREZZA, la garanzia è estesa al FURTO CON DESTREZZA **esclusivamente** nel caso in cui sia:

- i. stato constatato e denunciato alle autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto e
- ii. sia stato commesso durante l'orario di esposizione al pubblico.

La presente garanzia opera e **a condizione che**:

- i. in ogni locale dell'esposizione fosse presente, al momento del SINISTRO, almeno un custode preposto e identificabile o
- ii. sia operante un sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto dei BENI ASSICURATI da parte di personale preposto alla funzione.

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.

- 3.6 FURTO COMMESSO DA ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA
- A parziale deroga dell'esclusione AZIONI DOLOSE DEI SORVEGLIANTI** la garanzia è estesa al FURTO dei BENI ASSICURATI commesso dagli addetti alla sorveglianza dei locali, **esclusivamente** nel caso in cui le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'IMPIANTO DI ALLARME.
- La presente garanzia opera a condizione che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.
- 3.7 TERREMOTO
- A parziale deroga dell'esclusione TERREMOTO, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da TERREMOTO.
- Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.**
- Qualora le scosse riconducibili a TERREMOTO si protraggano nel tempo, allo scadere delle 72 ore esse rappresentano un singolo SINISTRO, pertanto i DANNI MATERIALI subiti entro le 72 ore successive ad ogni TERREMOTO sono riconducibili ad un singolo SINISTRO indennizzabile. Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del TERREMOTO, si ha un nuovo SINISTRO che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.**
- La presente garanzia non opera per ALLUVIONE che sia conseguenza di TERREMOTO.**
- 3.8 ALLAGAMENTO ED ALLUVIONE
- A parziale deroga dell'esclusione ALLUVIONE, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da ALLAGAMENTO ed ALLUVIONE, anche se conseguente a TERREMOTO.
- La presente garanzia non opera per i BENI ASSICURATI:**
- i. posti all'aperto;
 - ii. all'interno dell'UBICAZIONE la cui base d'appoggio è ad un'altezza inferiore a 12cm dal suolo, con l'eccezione di mobili e tappeti.
- Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.**
- 3.9 ATTI VANDALICI E/O EVENTI SOCIO-POLITICI
- A parziale deroga dell'esclusione GUERRA**, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI.
- Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.**
- La garanzia non opera per i DANNI MATERIALI causati o comunque correlati all'utilizzo di agenti biologici/chimici (B/C), nucleari e/o radioattivi (N/R).**
- 3.10 COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO
- A parziale deroga dell'esclusione DOLO O COLPA GRAVE**, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI determinati da:
- i. colpa grave del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO;
 - ii. dolo e/o colpa grave dei dipendenti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e/o delle persone per le quali il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO siano legalmente responsabili e **sempreché, qualora sussista un reato, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO agiscano**

giudizialmente nei confronti del responsabile.

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.

3.11 CLAUSOLA
INSTALLAZIONE
AUDIO/VIDEO

Fermo restando quanto espressamente escluso dalla POLIZZA e con riferimento esclusivamente alle installazioni audio/video e simili, la copertura assicurativa è limitata all'INDENNIZZO da parte degli ASSICURATORI ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari.

La garanzia non opera per qualsiasi:

- i. danno elettrico, determinato da qualsiasi motivo, con l'eccezione degli eventuali danni conseguenti;
- ii. DEPREZZAMENTO.

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA e senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.

3.12 INSTALLAZIONI CON
PARTI SOSTITUIBILI
E/O DI PRODUZIONE
INDUSTRIALE

Fermo restando quanto escluso dalla POLIZZA, in caso di DANNO MATERIALE incluso nella copertura assicurativa e causato ad elementi dei BENI ASSICURATI costituiti da:

- i. **materiali sostituibili**, come, a titolo di esempio non limitativo, ghiaia, sabbia, terriccio, bulloneria, e/o
- ii. **materiali di produzione industriale**

l'INDENNIZZO è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo del materiale stesso con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari, restando comunque escluso il DEPREZZAMENTO.

3.13 LIMITE DI
INDENNIZZO PER
SINGOLO BENE
ASSICURATO

Se non diversamente pattuito e indicato in SCHEDA DI POLIZZA, si precisa e si dà atto che, in nessun caso gli ASSICURATORI indennizzano, per singolo BENE ASSICURATO, un importo maggiore di quanto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.1 TRASPORTI CON
TRASPORTATORE
NON SPECIALIZZATO

La copertura assicurativa si intende estesa anche ai TRASPORTI CON TRASPORTATORE NON SPECIALIZZATO a condizione che:

- i. a bordo del VEICOLO sia garantita la presenza di **almeno due autisti, muniti di telefono cellulare GSM nominati dal CONTRAENTE;**
- ii. sul VEICOLO sia installato, a regola d'arte, **un antifurto satellitare**, o di pari livello di sicurezza, che deve risultare, al momento del SINISTRO, **regolarmente azionato**, mentre **l'autista deve trovarsi in possesso delle relative chiavi che dovranno essere esibite alle autorità competenti all'atto della denuncia del FURTO;**
- iii. i BENI ASSICURATI siano riposti nel **bagagliaio, o vano posteriore**, in modo che **non ne sia consentita la vista dall'esterno;**
- iv. i viaggi siano effettuati **senza soste intermedie** e che, in caso di soste tecniche, **il VEICOLO non sia lasciato mai incustodito.**

Si precisa che dalle ore 20.00 alle ore 7.00 la copertura assicurativa è operante **esclusivamente** nel caso in cui il VEICOLO sia parcheggiato, **con le portiere**

chiuse ed i vetri rialzati, in garages e/o altri locali chiusi e/o sorvegliati che prevedano:

- i. **emissione di scontrino attestante l'entrata e/o l'uscita del VEICOLO e**
- ii. **videosorveglianza e/o guardiania attiva 24 ore su 24.**

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera con uno SCOPERTO del 20% per ogni SINISTRO.

4.2 ESTENSIONE BENI ALL'APERTO

In deroga all'esclusione BENI POSTI ALL'APERTO e a quanto predisposto dall'articolo 3.3 GARANZIA GIACENZA che precede, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI posti all'aperto in conseguenza di:

- i. TERREMOTO;
- ii. FURTO;
- iii. incendio;
- iv. EVENTI ATMOSFERICI;
- v. ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI.

La garanzia non opera per:

- i. **graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature, abrasioni ed imbrattamenti in genere che non siano conseguenza di ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI;**
- ii. **escrezioni e feci di origine umana o animale;**
- iii. **deterioramento progressivo, usura, bagnamento, ruggine, ossidazioni;**
- iv. **difetti di progettazione, costruzione, installazione, fondazione, interferenze con canalizzazioni ed infrastrutture esistenti e/o successive, cedimento del terreno;**
- v. **collisione con veicoli, motoveicoli, monopattini, velocipedi e/o natanti;**
- vi. **variazioni termoclimatiche.**

Con riferimento a FURTO, la garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui i BENI ASSICURATI posti all'aperto **sono adeguatamente ancorati a basamenti che ne rendano difficile la rimozione** e, qualora indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, sia garantita la presenza di un sistema di videosorveglianza.

La garanzia opera con il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.3 ESTENSIONE BENI FRAGILI

In deroga all'esclusione BENI FRAGILI e fermo restando quanto disciplinato dalla POLIZZA, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI subiti dai BENI FRAGILI dovuti a cadute od urto di persone, animali o cose, **a condizione che siano custoditi in mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale.**

La garanzia opera con il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

5.1 ESCLUSIONI GENERALI

La **POLIZZA** non copre i **SINISTRI** che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- 5.1.1 **DOLO O COLPA GRAVE** Dolo o colpa grave del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO, dei relativi dipendenti, e/o delle persone di cui il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO siano legalmente responsabili.

- 5.1.2 **AZIONI DOLOSE DI PARENTI O AFFINI** Danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolati da parenti, fino al terzo grado od affini, del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO.
- 5.1.3 **AZIONI DOLOSE DEI SORVEGLIANTI** Danni conseguenti ad azioni dolose o fraudolente determinate od agevolati da persone incaricate della sorveglianza delle UBICAZIONI.
- 5.1.4 **GUERRA** Guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il TERRORISMO e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove i BENI ASSICURATI sono ubicati restando sempre a carico dell'ASSICURATO l'onere della prova che il DANNO MATERIALE non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati, così come previsto nella clausola NMA 0464 WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE.
- 5.1.5 **RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI** Esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del 10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion.
- 5.1.6 **ATTACCHI INFORMATICI** Danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola *JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)*.
- 5.1.7 **PANDEMIA**
(Communicable Disease Exclusion Clause
JC2020-011) Danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a:
i. una MALATTIA TRASMISSIBILE;
ii. la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una MALATTIA TRASMISSIBILE indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento.

5.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE

La POLIZZA non copre qualsiasi perdita o danno causato da:

- 5.2.1 **MISTERIOSE SPARIZIONI, AMMANCHI O SMARRIMENTI** Misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di BENI ASSICURATI, rilevate in occasione di inventario.
- 5.2.2 **USURA, DETERIORAMENTO, LOGORIO E DIFETTI** Cattivo stato di conservazione, usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente di luce, temperatura, pressione, umidità e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, polvere, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali, difetto o vizio intrinseco del bene.
- 5.2.3 **GELO** Gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria.
- 5.2.4 **RADIAZIONI OTTICHE E TERMICHE DELLA LUCE** Esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse.

5.2.5	RESTAURO DA PERSONALE O CON MEZZI NON IDONEI	Operazioni di restauro, riparazione, pulitura dei BENI ASSICURATI, effettuate: i. da personale non specializzato; ii. con mezzi e metodologie non idonee; iii. con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi. Si precisa che ogni operazione di restauro deve essere preventivamente approvata dagli ASSICURATORI.
5.2.6	ESTORSIONE E/O TRUFFA	Danni causati da o conseguenti a estorsioni e/o truffe.
5.2.7	FURTI CON DESTREZZA	Danni causati da o conseguenti a FURTO CON DESTREZZA.
5.2.8	MECCANISMI, APPARATI ELETTRICI O ELETTRONICI	Meccanismi, apparati elettrici o elettronici dovuti al funzionamento o a usura.
5.2.9	TERREMOTO	TERREMOTO.
5.2.10	ALLAGAMENTO ED ALLUVIONE	ALLAGAMENTO ed ALLUVIONE.
5.2.11	ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTI, MAREE E FENOMENI DI ACQUA ALTA	Eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate.
5.2.12	DANNI INDIRETTI, NON MATERIALI	Danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità dei BENI ASSICURATI, anche se conseguenti a DANNI MATERIALI coperti dalla POLIZZA.
5.2.13	INSETTI E PARASSITI	Fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti, nonché roditori.
5.2.14	BENI POSTI ALL'APERTO	Danni subiti da BENI ASSICURATI posti all'aperto.
5.2.15	CLIMABOX, TECHE E CORNICI	Danni a climabox, teche protettive e cornici moderne.
5.2.16	BENI FRAGILI	Danni subiti da BENI FRAGILI.
5.2.17	OPERE FOTOGRAFICHE	rottura delle lastre di vetro, materiali sintetici (diafani) e simili, posti a protezione di opere fotografiche durante il trasporto delle stesse.
5.2.18	DANNI DA STRAPPI, PIEGATURE E SIMILI DI PAGINE	strappi, piegature e simili, di singole pagine.
5.2.19	GRAFFIATURE, SCALFITTURE E SIMILI	graffiature, scalfitture, sfregamenti, ossidazione, ruggine, sverniciature, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere, nonché danni estetici

e/o preesistenti in genere. In particolare, per gli oggetti laccati e smaltati, è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca ed in genere il loro distacco dai relativi supporti materici.

5.2.20 **SFILACCIATURE,
STRAPPI E SIMILI DI
TESSUTI**

sfilacciate strappi di ogni genere, nonché danni estetici e/o preesistenti in genere a BENI ASSICURATI in tessuto.

6. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

6.1 DIRITTO DI RECESSO
IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 30 giorni.

Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA pagato e non goduto, al netto dell'imposta.

6.2 PROCEDURE DI
RINNOVO

La POLIZZA si intende senza tacito rinnovo e scade automaticamente al termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

È facoltà del CONTRAENTE, in caso di necessità, richiedere agli ASSICURATORI una proroga del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

7. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera **esclusivamente** nell'ambito del territorio italiano.

LA GESTIONE DEI SINISTRI

8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

- 8.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono procedere come segue:
- i. OBBLIGHI DI SALVATAGGIO
come previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per non aggravare il danno, ridurre, limitare le sue conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI;**
 - ii. DANNI DA TRASPORTO
in caso di trasporto dei BENI ASSICURATI e se operante la relativa estensione, notificare al trasportatore, e contestualmente agli ASSICURATORI, **per iscritto con raccomandata A/R, qualsiasi DANNO MATERIALE subito durante il trasporto, riscontrato alla consegna;**
 - iii. DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e-mail, **entro i 5 giorni successivi all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza** specificando le circostanze dell'evento, i BENI ASSICURATI coinvolti, l'importo approssimativo del danno e fornendo i riferimenti della POLIZZA;
 - iv. SEGNALAZIONE DI ALTRE POLIZZE
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza di eventuali altre polizze che coprono in tutto o in parte lo stesso rischio;
 - v. DENUNCIA ALLE AUTORITA'
in caso di incendio, FURTO, ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI, se operanti, o in caso di SINISTRO presumibilmente doloso, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo **entro 48 ore successive all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza**, una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla denuncia di SINISTRO;
 - vi. ELENCO DEI DANNI SUBITI
trasmettere l'elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI perduti, rubati o danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto i;
 - vii. ACCESSO AI BENI
permettere agli ASSICURATORI, o ai periti, ogni rilevazione o esame dei BENI ASSICURATI e dell'UBICAZIONE oggetto del SINISTRO;
 - viii. DOCUMENTAZIONE UTILE
mettere a disposizione degli ASSICURATORI, tutti i documenti utili alle operazioni peritali (a titolo di esempio fotografie, inventari) e fornire tutte le delucidazioni che possano essere richieste dagli ASSICURATORI, inclusi i documenti che possano essere ottenuti dalle autorità competenti;
 - ix. CONSERVAZIONE DEI BENI
conservare i BENI ASSICURATI oggetto del SINISTRO, le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO e non modificare lo stato delle cose sino

ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, e sino ad avvenuta liquidazione del danno;

- x. **AUTORIZZAZIONI NECESSARIE**
attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei BENI ASSICURATI oggetto del SINISTRO;
- xi. **ONERI IN CASO DI GARANZIA A VALORE DICHIARATO**
in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei BENI ASSICURATI persi o danneggiati;
- xii. **CONDITION REPORT**
fornire agli ASSICURATORI il Condition Report in cui siano attestate le buone condizioni dei BENI ASSICURATI e l'assenza di SINISTRI:
 - a. **prima che inizino le operazioni di imballaggio presso l'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata;**
 - b. **all'arrivo presso l'UBICAZIONE dell'esposizione assicurata;**
 - c. **al termine dell'esposizione assicurata, prima che i BENI ASSICURATI vengano re-imballati per il viaggio di ritorno;**
 - d. **all'arrivo presso il luogo di origine indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

L'inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

8.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI

La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l'altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.

In caso di disaccordo, **in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria e previo accordo tra le parti**, i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il terzo perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i periti. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito designato contribuendo per le metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO. A richiesta di una delle due parti, il terzo perito deve essere scelto al di fuori della provincia in cui si è verificato il SINISTRO.

I periti devono:

- i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedere ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
- ii. verificare l'accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
- iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
- iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore

- dei BENI ASSICURATI e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
- v. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
 - vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte. I risultati condivisi dalla maggioranza dei periti sono obbligatori per le parti che rinunciano all'impugnazione di qualsiasi decisione, salvo il caso di dolo o evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica di errori materiali di conteggio eventualmente realizzati.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, purché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Se gli ASSICURATORI respingono una richiesta di INDENNIZZO dell'ASSICURATO, e se entro 12 mesi dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo ad alcuni INDENNIZZO.

8.3 IN CASO DI
RECUPERO DEI BENI

Se i BENI ASSICURATI oggetto della denuncia di SINISTRO sono recuperati, in tutto od in parte, **il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, devono darne avviso agli ASSICURATORI, entro 15 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.**

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'INDENNIZZO, anche se l'INDENNIZZO stesso è già stato concordato con l'ASSICURATO, gli ASSICURATORI indennizzano, nei limiti della SOMMA ASSICURATA, **esclusivamente** i DANNI MATERIALI conseguenti al SINISTRO (comprese eventuali spese di recupero) subiti dai BENI ASSICURATI che sono stati recuperati.

Se il recupero avviene dopo l'integrale pagamento dell'INDENNIZZO, i BENI ASSICURATI recuperati diventano di proprietà degli ASSICURATORI. L'ASSICURATO ha facoltà di riacquistarne la proprietà, previa restituzione agli ASSICURATORI dell'intero importo liquidato a titolo d'INDENNIZZO e delle spese sostenute dagli ASSICURATORI per il recupero, al netto del danno quantificato ai sensi dell'articolo 2.5 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO.

8.4 OBBLIGAZIONE
MASSIMA DEGLI
ASSICURATORI

In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, **ai LIMITI DI INDENNIZZO** indicati in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.

8.5 DETERMINAZIONE
DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI DI INDENNIZZO, si determina l'importo dell'INDENNIZZO.

Nei casi in cui il verbale dei periti sia stato impugnato con apertura di una procedura giudiziaria sulla causa del SINISTRO, **il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti non ricorra alcuna limitazioni e/o esclusioni di POLIZZA.**

8.6 PAGAMENTO
DELL'INDENNIZZO

Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria.

- 8.7 DIRITTO DI SURROGAZIONE Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO stesso.
- 8.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA Gli ASSICURATORI rinunciano espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, **salvo il caso di dolo o colpa grave.**
Gli ASSICURATORI tuttavia si riservano il diritto di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.
- 8.9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiarati distrutti o perduti i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, spostati o manometta i BENI ASSICURATI e/o GIOIELLI ED OROLOGI non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.**

Il presente documento è aggiornato al mese di Dicembre 2023